



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO**  
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

**DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO**  
art. 429 cpp.

Il Giudice Dr. ssa Luisa BOVITUTTI  
all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento sopra indicato nei confronti di:

- 1) GONZATTO CLAUDIO, nato il 03/10/1958 a Cassano Magnago
- 2) TRAPASSO SERGIO ANTONIO nato il 01/09/1973 a Catanzaro
- 3) CAPPELLO MASSIMO nato il 28/08/1964 a Milano  
Tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Emilio Gueli del Foro di Milano
- 4) MORONI IVO nato il 30/07/1966 a Cortemaggiore, elettivamente domiciliato in Legnano Via Leonardo Da Vinci n. 1 presso la Banca di Legnano S.p.A.

Difeso d'ufficio dall' Avv. Adriano Raffaelli del foro di Milano

**I M P U T A T I**

(vedi Allegato)

Ed in relazione alle fonti di prova:  
(come in atti)

visti gli artt. 429 CPP 132, 133 disp. att. CPP

P.Q.M.

**DISPONE IL RINVIO A GIUDIZIO**

degli imputati  
sopra generalizzati;

per il reato di cui al capo d'imputazione che precede;

indicando per la comparizione del predetto davanti al

in composizione COLLEGALE

l'udienza del giorno **27/10/2016** ore **9.00**

Avverte gli imputati che non comparendo saranno giudicati in assenza.

Avverte le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento prima indicato, almeno sette giorni prima della data dell'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Dispone la notificazione del presente decreto agli imputati.

Alle persone offese:

- **AMBROSETTI Bruno**, nato il 12.06.1962 Gallarate, nella sua qualità di socio accomandante e fideiussore della **IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s.**;
- **MAGGI AURELIA** nata il 09.11.1933 a Fagnano Olona, nella sua qualità di fideiussore della **IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s.**;


che non erano presenti all'udienza preliminare almeno venti giorni prima della data del giudizio.

Busto Arsizio, 12/04/2016

L'ausiliario  
Caterina Figlioli



Il Giudice  
Dr.ssa Luisa Bovitutti



**IMPUTAZIONI**

- 1) **GONZATTO Claudio**, nato il 03.10.1958 a Cassano Magnago, funzionario dell'ex Banco di Brescia - Filiale di Tradate - dal 2004 al 2008 (cfr. denuncia delle parti offese - pagina 35 del fascicolo)
- 2) **TRAPASSO Sergio Antonio**, nato il 1° settembre 1973 a Catanzaro - funzionario dell'ex Banco di Brescia - Filiale di Tradate - a partire dal 2008 (cfr. denuncia delle parti offese - pagina 35 del fascicolo)
- 3) **CAPPELLO Massimo**, nato il 28 agosto 1964 a Milano - funzionario dell'ex Credito Varesino - Filiale di Cairate
- 4) **MORONI Ivo**, nato il 30 luglio 1966 a Cortemaggiore, elettivamente domiciliato in Fagnano Olona, via Vittoria n. 23 e successivamente (cfr. memoria del 5 dicembre 2013 - sottofascicolo C-1) in Legnano, via Leonardo da Vinci, n. 1, presso la Banca di Legnano S.p.A. - funzionario della Banca di Legnano - Filiale di Cairate

**IMPUTATI****GONZATTO Claudio e TRAPASSO SERGIO****Capo a)**

*(pagine 16, 66-68, 199 della consulenza disposta nel corso delle indagini elaborato n. 13 della stessa consulenza)*

del delitto p. c. p. dagli artt. 81 cpv., 644, commi 1, 3 e 5, nn. 1 e 4 cod. pen.; infatti:

- 1) **GONZATTO e TRAPASSO**, nella loro qualità di funzionari (**GONZATTO** dal 2004 al 2008, **TRAPASSO** dal 2008 in poi), dell'ex Banco di Brescia - Filiale di Tradate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, hanno tenuto i rapporti bancari con le persone offese:
  - a) **AMBROSETTI Daniela**, nella sua qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della **IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s.**, con sede in Cairate, via Faenza, n. 2;
  - b) **AMBROSETTI Bruno**, nella sua qualità di socio accomandante e fideiussore della **IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s.**
  - c) **AMBROSETTI Rossella**, nella sua qualità di fideiussore della **IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s.**
  - d) **MAGGI Aurelia**, nella sua qualità di fideiussore della **IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s.**
- 2) **GONZATTO e TRAPASSO** hanno trattato, nell'ambito di tali rapporti, le operazioni relative al conto corrente n. 21456 Banco di Brescia s.p.a. (cfr. la descrizione a pagina 16 della consulenza disposta nelle indagini preliminari), stipulato in data 20 febbraio 2004 fra la società Impresa Edile Geom. F.





AMBROSETTI di AMBROSETTI Daniela & C. s.a.s. - Filiale di Tradate, ottenendo che le persone offese:

- a) accettassero di corrispondere, al momento della stipulazione, in cambio di aperture di credito ed altri contratti bancari, interessi debitori usurari a favore dell'istituto di credito, tenuto conto, ai sensi dell'art. 644, comma 4, cod. pen., delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito;
  - b) effettivamente corrispondessero tali interessi;
  - c) mantenessero comunque il consenso a tali interessi, nel corso della movimentazione del conto corrente fra il 2 marzo 2004 e l'8 febbraio 2011.
- 3) Gli interessi debbono considerarsi usurari, ai sensi dell'art. 644, comma 4, cod. pen., poiché, considerando, per data di valuta, gli interessi, le commissioni di massimo scoperto e tutte le spese addebitate sul conto corrente, i tassi applicati non sono conformi a quelli di soglia determinati con i vari D.M. succedutisi nel tempo, nei periodi di seguito indicati:
- (1) tutti i trimestri dell'anno 2004;
  - (2) secondo e quarto trimestre dell'anno 2005;
  - (3) tutti i trimestri dell'anno 2006;
  - (4) tutti i trimestri dell'anno 2007;
  - (5) tutti i trimestri dell'anno 2008;
  - (6) tutti i trimestri dell'anno 2009;
  - (7) primo trimestre 2010.
- 4) Tanto risulta nell'elaborato n. 13 - quesito g) - opzione c.1) della consulenza tecnica disposta nel corso delle indagini preliminari e nelle pagine 66-68 della stessa consulenza; tale elaborato costituisce parte integrante del presente atto; in base a quanto accertato, con un indebito arricchimento per l'istituto bancario, costituito da interessi versati o pretesi, pari ad euro 25.377,81, somma determinata come segue:

Saldo come da e/c al 08.02.2011	- 42.097,80
Spese addebitate	9.014,44
Commissioni di massimo scoperto	4.928,67
Interessi passivi	11.435,00
Saldo al netto delle c.m.s. e interessi all'08.02.2011	- 16.719,99
<b>Differenza a favore del correntista</b>	<b>25.377,81</b>

(vedi anche le Conclusioni della consulenza - pagina 199)

- 5) Gli interessi sono comunque usurari in quanto, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro



o di altra utilità, trovandosi le persone offese in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, per le seguenti ragioni:

- a) si rileva la progressiva applicazione di tassi e commissione in misura crescente, salvo qualche variazione in diminuzione;
  - b) le difficoltà economiche e finanziarie derivano dalle risultanze stesse del conto corrente, che espongono quasi costantemente un saldo a debito.
- 6) Con le aggravanti di aver commesso il fatto:
- a) nell'esercizio di attività bancaria;
  - b) in danno di persone che svolgevano attività imprenditoriale o artigianale.

In Tradate, GONZATTO dal 2004 al 2008, TRAPASSO dal 2008 al 31 marzo 2010.

### **CAPPELLO Massimo**

#### **Capo b)**

*(pagine 21, 121-124, 203 della consulenza disposta nel corso delle indagini*

*elaborato n. 35 della stessa consulenza)*

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 644, commi 1, 3 e 5, nn. 1 e 4 cod. pen. Infatti:

- 1) CAPPELLO, nella sua qualità di funzionario dell'ex Credito Varesino - Filiale di Cairate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ha tenuto i rapporti bancari con le persone offese:
  - a) AMBROSETTI Daniela, nella sua qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s., con sede in Cairate, via Faenza, n. 2;
  - b) AMBROSETTI Bruno, nella sua qualità di socio accomandante e fideiussore della IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s.
  - c) AMBROSETTI Rossella, nella sua qualità di fideiussore della IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s.
  - d) MAGGI Aurelia, nella sua qualità di fideiussore della IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s.
- 2) Ha trattato, nell'ambito di tali rapporti, le operazioni relative al conto corrente n. 153 Banca Popolare di Bergamo S.p.a. (cfr. la descrizione a pagina 21 della consulenza disposta nel corso delle indagini preliminari), in data 18 settembre 2001, in sostituzione di analogo contratto del 1° ottobre 1973, fra la società Impresa Edile Geom. F. AMBROSETTI di AMBROSETTI Daniela & C. s.a.s. e la Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino - Filiale di Cairate., ottenendo che le persone offese:
  - a) accettassero di corrispondere, al momento della stipulazione, in cambio di aperture di credito ed altri contratti bancari, interessi debitori usurari a favore dell'istituto di credito, tenuto conto, ai sensi dell'art. 644, comma 4,



cod. pen., delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito;

b) effettivamente corrispondessero tali interessi;

c) mantenessero comunque il consenso a tali interessi, nel corso della movimentazione del conto corrente fra il 10 ottobre 1995 e il giorno 8 febbraio 2011.

3) Gli interessi debbono considerarsi usurari, ai sensi dell'art. 644, comma 4, cod. pen., poiché, considerando, per data di valuta, gli interessi, le commissioni di massimo scoperto e tutte le spese addebitate sul conto corrente, i tassi applicati non sono conformi a quelli di soglia determinati con i vari D.M. succedutisi nel tempo, nei periodi di seguito indicati:

(1) primo, terzo e quarto trimestre dell'anno 1998;

(2) tutti i trimestri dell'anno 1999;

(3) primo e secondo trimestre 2000;

(4) tutti i trimestri dell'anno 2002;

(5) tutti i trimestri dell'anno 2003;

(6) primo, secondo e quarto trimestre 2004;

(7) tutti i trimestri dell'anno 2005;

(8) tutti i trimestri dell'anno 2006;

(9) tutti i trimestri dell'anno 2007;

(10) primo e secondo trimestre dell'anno 2008;

(11) primo, secondo e quarto trimestre dell'anno 2009;

(12) tutti i trimestri dell'anno 2010;

4) Tanto risulta nell'elaborato n. 35 - quesito g) - opzione c.1) della consulenza tecnica disposta nel corso delle indagini preliminari e nelle pagine 121 - 124 della stessa consulenza; tale elaborato costituisce parte integrante del presente atto; in base a quanto accertato, con un indebito arricchimento per l'istituto bancario, costituito da interessi versati o pretesi, pari ad euro **69.091,74**, somma determinata come segue:

Saldo come da c/c al 08.02.2011	- 55.842,73
Spese addebitate	9.183,30
Commissioni di massimo scoperto	10.615,35
Interessi passivi	49.293,09
Saldo al netto delle c.m.s. e interessi all'08.02.2011	13.249,01
<b>Differenza a favore del correntista</b>	<b>69.091,74</b>

(v. anche le conclusioni della Consulenza - pagina 203)



- 5) Gli interessi sono comunque usurari in quanto, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, trovandosi le persone offese in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, per le seguenti ragioni:
  - a) si rileva la progressiva applicazione di tassi e commissione in misura crescente, salvo qualche variazione in diminuzione;
  - b) le difficoltà economiche e finanziarie derivano dalle risultanze stesse del conto corrente, che espongono quasi costantemente un saldo a debito.
- 6) Con le aggravanti di aver commesso il fatto:
  - a) nell'esercizio di attività bancaria;
  - b) in danno di persone che svolgevano attività imprenditoriale o artigianale.

In Cairate, dal settembre 2001 al 31 marzo 2010

**MORONI Ivo**

**Capo c)**

*(pagine 28, 173-175, 208 della consulenza disposta nel corso delle indagini*

*elaborato n. 57 della stessa consulenza)*

del delitto p. e p. dagli art. 81 cpv., 644, commi 1, 3 e 5, nn. 1 e 4 cod. pen. Infatti:

- 1) MORONI, nella sua qualità di funzionario dell'ex Banca di Legnano - Filiale di Cairate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ha tenuto i rapporti bancari con le persone offese:
  - a) AMBROSETTI Daniela, nella sua qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s., con sede in Cairate, via Faenza, n. 2;
  - b) AMBROSETTI Bruno, nella sua qualità di socio accomandante e fideiussore della IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s.
  - c) AMBROSETTI Rossella, nella sua qualità di fideiussore della IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s.
  - d) MAGGI Aurelia, nella sua qualità di fideiussore della IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s.
- 2) MORONI ha trattato, nell'ambito di tali rapporti, le operazioni relative al conto corrente n. 18481 Banca di Legnano S.p.a. (cfr. la descrizione a pagina 28 della consulenza disposta nel corso delle indagini preliminari), stipulato in data 2 luglio 2001 fra la società Impresa Edile Geom. F. AMBROSETTI di AMBROSETTI Daniela & C. s.a.s. e la Banca di Legnano S.p.a. - filiale di Fagnano Olona, ottenendo che le persone offese:
  - a) accettassero di corrispondere, al momento della stipulazione, in cambio di aperture di credito ed altri contratti bancari, interessi debitori usurari a



favore dell'istituto di credito, tenuto conto, ai sensi dell'art. 644, comma 4, cod. pen., delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito;

- b) effettivamente corrispondessero tali interessi;
  - c) mantenessero comunque il consenso a tali interessi, nei periodi di movimentazione di movimentazione del conto corrente, fra il 25 luglio 2001 e il 31 ottobre 2010.
- 3) Gli interessi debbono considerarsi usurari, ai sensi dell'art. 644, comma 4, cod. pen., poiché, considerando, per data di valuta, gli interessi, le commissioni di massimo scoperto e tutte le spese addebitate sul conto corrente, i tassi applicati non sono conformi a quelli di soglia determinati con i vari D.M. succedutisi nel tempo, nei periodi dal secondo trimestre 2002 al primo trimestre 2010.
- 4) Tanto risulta nell'elaborato n. 57 - quesito g) - opzione c.1) della consulenza tecnica disposta nel corso delle indagini preliminari e nelle pagine 173 - 175 della stessa consulenza; tale elaborato costituisce parte integrante del presente atto; con un indebito arricchimento per l'istituto bancario, costituito da interessi versati o pretesi, pari ad **euro 66.422,04**, somma determinata come segue:

Saldo come da e/c al 08.02.2011	0
Spese addebitate	6.913,37
Commissioni di massimo scoperto	17.450,76
Interessi passivi	42.058,01
Saldo al netto delle c.m.s. e interessi all'08.02.2011	66.422,04
<b>Differenza a favore del correntista</b>	<b>66.422,04</b>

(v. anche le conclusioni della Consulenza - pagina 208)

- 5) Gli interessi sono comunque usurari in quanto, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, trovandosi le persone offese in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, per le seguenti ragioni:
- a) si rileva la progressiva applicazione di tassi e commissione in misura crescente, salvo qualche variazione in diminuzione;
  - b) le difficoltà economiche e finanziarie derivano dalle risultanze stesse del conto corrente, che espongono quasi costantemente un saldo a debito.
- 6) Con le aggravanti di aver commesso il fatto:
- a) nell'esercizio di attività bancaria;
  - b) in danno di persone che svolgevano attività imprenditoriale o artigianale.

In Cairate, fra il 25 luglio 2001 e il 31 ottobre 2010.



**TRAPASSO SERGIO****Capo d)**

*(pagine 32, 188 e 211 della consulenza disposta nelle indagini preliminari elaborato n. 68 della stessa consulenza)*

del delitto p. e p. dagli art. 81 cpv., 644, commi 1, 3 e 5, nn. 1 e 4 cod. pen. Infatti:

- 1) TRAPASSO nella sua qualità di funzionario (dal 2008 in poi), dell'ex Banco di Brescia - Filiale di Tradate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ha tenuto i rapporti bancari con le persone offese:
  - a) AMBROSETTI Daniela, nella sua qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s., con sede in Cairate, via Faenza, n. 2;
  - b) AMBROSETTI Bruno, nella sua qualità di socio accomandante e fideiussore della IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s.
  - c) AMBROSETTI Rossella, nella sua qualità di fideiussore della IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s.
  - d) MAGGI Aurelia, nella sua qualità di fideiussore della IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s.
- 2) TRAPASSO ha trattato, nell'ambito di tali rapporti, le operazioni relative al conto anticipi n. 22073 - Banco di Brescia S.p.a. (descrizione a p. 32 della consulenza disposta nel corso delle indagini preliminari), collegato con il conto n. 21456 (cfr. capo a) di imputazione), ottenendo che le persone offese:
  - a) accettassero di corrispondere, al momento della stipulazione, in cambio di aperture di credito ed altri contratti bancari, interessi debitori usurari a favore dell'istituto di credito, tenuto conto, ai sensi dell'art. 644, comma 4, cod. pen., delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito;
  - b) effettivamente corrispondessero tali interessi;
  - c) mantenessero comunque il consenso a tali interessi, nel corso della movimentazione del conto corrente fra il 2 dicembre 2009 e il 31 marzo 2010.
- 3) Gli interessi debbono considerarsi usurari, ai sensi dell'art. 644, comma 4, cod. pen., poiché, considerati gli interessi ed ogni altra remunerazione a carico del correntista, i tassi applicati non sono conformi a quella soglia determinata con D.M. nei periodi dal quarto trimestre 2009 al primo trimestre 2010.
- 4) Tanto risulta nell'elaborato n. 68 della consulenza tecnica disposta nel corso delle indagini preliminari e nelle pagine 188 e 211 della stessa consulenza; tale elaborato costituisce parte integrante del presente atto.
- 5) Gli interessi sono comunque usurari in quanto, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro



o di altra utilità, trovandosi le persone offese in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, per le seguenti ragioni:

- a) si rileva la progressiva applicazione di tassi e commissione in misura crescente, salvo qualche variazione in diminuzione;
  - b) le difficoltà economiche e finanziarie derivano dalle risultanze stesse del conto corrente, che espongono quasi costantemente un saldo a debito.
- 6) Con le aggravanti di aver commesso il fatto:
- a) nell'esercizio di attività bancaria;
  - b) in danno di persone che svolgevano attività imprenditoriale o artigianale.

In Tradate, dal 1° settembre 2009 al 31 marzo 2010

**CAPPELLO Massimo**

**Capo c)**

*(pagine 33, 189 - 190, 211 della consulenza disposta nel corso delle indagini*

*elaborato n. 71 della stessa consulenza)*

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 644, commi 1, 3 e 5, nn. 1 e 4 cod. pen. Infatti:

- 1) CAPPELLO, nella sua qualità di funzionario dell'ex Credito Varesino - Filiale di Cairate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso a tenuto i rapporti bancari con le persone offese:
  - a) AMBROSETTI Daniela, nella sua qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s., con sede in Cairate, via Faenza, n. 2;
  - b) AMBROSETTI Bruno, nella sua qualità di socio accomandante e fideiussore della IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s.
  - c) AMBROSETTI Rossella, nella sua qualità di fideiussore della IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s.
  - d) MAGGI Aurelia, nella sua qualità di fideiussore della IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s.
- 2) CAPPELLO ha trattato, nell'ambito di tali rapporti, le operazioni relative al conto anticipi fatture n. 6642 - Banca Popolare di Bergamo S.p.a. (cfr. la descrizione a pagina 33 della consulenza disposta nelle indagini preliminari), collegato al conto corrente n. 153 Banca Popolare di Bergamo S.p.a. (cfr. capo b) di imputazione), ottenendo che le persone offese:
  - a) accettassero di corrispondere, al momento della stipulazione, in cambio di aperture di credito ed altri contratti bancari, interessi debitori usurari a favore dell'istituto di credito, tenuto conto, ai sensi dell'art. 644, comma 4, cod. pen., delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito;



- b) effettivamente corrispondessero tali interessi;
- c) mantenessero comunque il consenso a tali interessi, nel corso della movimentazione del conto corrente fra il 24 ottobre 2001 e l'8 febbraio 2011.
- 3) Gli interessi debbono considerarsi usurari, ai sensi dell'art. 644, comma 4, cod. pen., poiché, considerando, per data di valuta, gli interessi, le commissioni di massimo scoperto e tutte le spese addebitate sul conto corrente, i tassi applicati non sono conformi a quelli di soglia determinati con i vari D.M. succedutisi nel tempo, nei periodi di seguito indicati nei periodi dal primo trimestre 2002 al quarto trimestre 2009.
- 4) Tanto risulta nell'elaborato n. 71 della consulenza tecnica disposta nel corso delle indagini preliminari e nella pagine 189 - 190 e 211 della stessa consulenza; tale elaborato costituisce parte integrante del presente atto.
- 5) Gli interessi sono comunque usurari in quanto, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, trovandosi le persone offese in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, per le seguenti ragioni:
- a) si rileva la progressiva applicazione di tassi e commissione in misura crescente, salvo qualche variazione in diminuzione;
- b) le difficoltà economiche e finanziarie derivano dalle risultanze stesse del conto corrente, che espongono quasi costantemente un saldo a debito.
- 6) Con le aggravanti di aver commesso il fatto:
- a) nell'esercizio di attività bancaria;
- b) in danno di persone che svolgevano attività imprenditoriale o artigianale.
- In Cairate fra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2009.

**MORONI Ivo**

**Capo f)**

**(pagine 33, 191 - 192, 211 della consulenza disposta nel corso delle indagini elaborato n. 74 della stessa consulenza**

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 644, commi 1, 3 e 5, nn. 1 e 4 cod. pen. Infatti::

- 1) MORONI, nella sua qualità di funzionario dell'ex Banca di Legnano - Filiale di Cairate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ha tenuto i rapporti bancari con le persone offese:
- a) AMBROSETTI Daniela, nella sua qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s., con sede in Cairate, via Faenza, n. 2;
- b) AMBROSETTI Bruno, nella sua qualità di socio accomandante e fideiussore della IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s.



- c) AMBROSETTI Rossella, nella sua qualità di fideiussore della IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s.
- d) MAGGI Aurelia, nella sua qualità di fideiussore della IMPRESA EDILE AMBROSETTI S.a.s.
- 2) MORONI ha trattato, nell'ambito di tali rapporti, le operazioni relative al conto anticipi fatture n. 19117 - Banca di Legnano S.p.a. (descrizione a pagina 33 della consulenza disposta nelle indagini preliminari), collegato con il conto n. 18481 (cfr. capo c) di imputazione) ottenendo che le persone offese:
- a) accettassero di corrispondere, al momento della stipulazione, in cambio di aperture di credito ed altri contratti bancari, interessi debitori usurari a favore dell'istituto di credito, tenuto conto, ai sensi dell'art. 644, comma 4, cod. pen., delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito;
- b) effettivamente corrispondessero tali interessi;
- c) mantenessero comunque il consenso a tali interessi, nei periodi di movimentazione di movimentazione del conto corrente, fra l'11 marzo 2002 e il 31 maggio 2010.
- 3) Gli interessi debbono considerarsi usurari, ai sensi dell'art. 644, comma 4, cod. pen., poiché, considerando, per data di valuta, gli interessi, le commissioni di massimo scoperto e tutte le spese addebitate sul conto corrente, i tassi applicati non sono conformi a quelli di soglia determinati con i vari D.M. succedutisi nel tempo, dal quarto trimestre 2002 al quarto trimestre 2009.
- 4) Tanto risulta nell'elaborato n. 74 della consulenza tecnica disposta nel corso delle indagini preliminari e nelle pagina 191 - 192 e 211 della stessa consulenza; tale elaborato costituisce parte integrante del presente atto.
- 5) Gli interessi sono comunque usurari in quanto, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, trovandosi le persone offese in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, per le seguenti ragioni:
- a) si rileva la progressiva applicazione di tassi e commissione in misura crescente, salvo qualche variazione in diminuzione;
- b) le difficoltà economiche e finanziarie derivano dalle risultanze stesse del conto corrente, che espongono quasi costantemente un saldo a debito.
- 6) Con le aggravanti di aver commesso il fatto:
- a) nell'esercizio di attività bancaria;
- b) in danno di persone che svolgevano attività imprenditoriale o artigianale.
- In Cairate, fra il giorno 1° settembre 2002 e il 31 dicembre 2009.

Il Procuratore della Repubblica

Gian Luigi FONTANA

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
DI  
BUSTO ARSIZIO

N. 1338/2012 - R.G.P.M. Mod. 21  
P.M. Dr.ssa Raffaella ZAPPATINI

CONSULENZA TECNICA

*Conto Corrente n. 21456 Banco di Brescia S.p.a.*

ELABORATO N. 13

*Elaborato quesito g) opzione c.1) relativo al conto corrente n.21456  
Banco di Brescia S.p.a.*